

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1727 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2021

recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l'altro, prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che tali partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽²⁾ integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia autorizzato solo nel caso in cui queste provengano da un paese terzo, territorio, loro zona o loro compartimento elencati per le specie di animali, il materiale germinale e i prodotti di origine animale specifici conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, loro compartimenti, da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali e delle categorie di materiale germinale e di prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

⁽¹⁾ GUL 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GUL 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 114 del 31.3.2021, pag. 1).

- (4) È opportuno rettificare un errore di lieve entità presente nel titolo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (5) L'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici vivi destinati al consumo umano è consentito solo se tali partite sono conformi all'allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e ai criteri di cui all'allegato I, capitolo 1, punti 1.17 e 1.25, del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione ⁽⁵⁾. Tali animali non possono pertanto entrare nell'Unione se sono destinati a centri di depurazione e, in determinate circostanze, a centri di spedizione. È pertanto opportuno chiarire che gli animali acquatici non possono entrare nell'Unione se sono destinati a determinati tipi di stabilimenti di acquacoltura. I regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 ⁽⁶⁾ e (UE) 2020/2236 ⁽⁷⁾ della Commissione sono stati modificati per tenere conto di tale aspetto. Al fine di garantire l'allineamento a tali regolamenti di esecuzione ed evitare ambiguità, è pertanto opportuno modificare anche l'articolo 3, paragrafo 1, lettera t), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in modo da chiarire che l'elenco di cui all'allegato XXI, parte 1, del medesimo regolamento si applica solo alle partite destinate a determinati stabilimenti di acquacoltura.
- (6) La tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di ungulati diversi dagli equini e dagli ungulati destinati a stabilimenti confinati. Nella quarta colonna di tale tabella, nelle voci relative a Islanda e Nuova Zelanda per i cervidi e i camelidi dovrebbe essere rettificato un errore materiale per quanto riguarda le categorie di animali e dovrebbe figurare solo la categoria «Animali per ulteriore detenzione». È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le voci relative a Islanda e Nuova Zelanda nella tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (7) Inoltre nella quinta colonna della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, nella voce relativa alla Groenlandia dovrebbe essere rettificato un errore materiale per quanto riguarda il nome del certificato sanitario per i cervidi «CER-X», che dovrebbe essere sostituito da «CAM-CER». È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la voce relativa alla Groenlandia nella tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (8) Inoltre nella quarta e nella quinta colonna della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, nelle voci relative alle zone GB-1 e GB-2, nel Regno Unito (GB), dovrebbero essere inseriti rispettivamente la categoria «e destinati alla macellazione» e il certificato sanitario «BOV-Y» in modo da rispecchiare le categorie di animali e i certificati sanitari previsti dal regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽⁸⁾, che è stato applicato fino al 20 aprile 2021. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la voce relativa al Regno Unito (GB) nella tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (9) Nella settima colonna della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, anche la voce relativa al Canada dovrebbe essere modificata per quanto riguarda le garanzie in materia di sanità animale in modo da rispecchiare le garanzie previste dal regolamento (UE) n. 206/2010, che è stato applicato fino al 20 aprile 2021. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la voce relativa al Canada nella tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008 (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 410).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzate a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

- (10) La tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di equini. Tale elenco dovrebbe essere coerente con l'elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione^(*), che è stato applicato fino al 20 aprile 2021 e classificava il Bahrein e il Cile nei corretti gruppi sanitari. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (11) La tabella di cui all'allegato VI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività. L'articolo 62 del regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede una deroga alle prescrizioni in materia di sanità animale ivi stabilite per le partite di volatili in cattività originarie di paesi terzi o territori espressamente elencati per l'ingresso nell'Unione di volatili in cattività sulla base di garanzie equivalenti. Tale elenco di paesi terzi o territori dovrebbe essere stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (12) La tabella di cui all'allegato VIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di cani, gatti e furetti. Nella quarta colonna di tale elenco, nelle voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona di Guernsey, Isola di Man e Jersey, il nome del certificato sanitario «DOCAFE» indicato per tale paese terzo e per le dipendenze della Corona dovrebbe essere rettificato in «CANIS-FELIS-FERRETS», in linea con il certificato sanitario che deve essere utilizzato da altri paesi terzi e territori. Inoltre nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, nella tabella di cui alla parte 1, quinta colonna, e nella tabella di cui alla parte 3, prima colonna, dovrebbe essere eliminata la sottolineatura dell'espressione «Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia». È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le tabelle di cui all'allegato VIII, parte 1 e parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (13) La tabella di cui all'allegato IX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di materiale germinale di bovini. Nella sesta colonna di tale tabella le voci relative a Canada e Nuova Zelanda dovrebbero essere modificate per quanto riguarda le garanzie in materia di sanità animale in modo da rispecchiare le garanzie per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* e l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) figuranti nella settima colonna della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Inoltre nella tabella di cui all'allegato IX, parte 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbe essere aggiunta la descrizione di tali garanzie in materia di sanità animale. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le voci relative a Canada e Nuova Zelanda nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (14) Inoltre nella quarta colonna della tabella di cui all'allegato IX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona di Guernsey, Isola di Man e Jersey dovrebbero essere allineate alle voci relative agli altri paesi terzi e territori per quanto riguarda i nomi dei certificati sanitari per ovociti ed embrioni. A fini di chiarezza è pertanto opportuno rettificare di conseguenza le voci relative a Guernsey, Isola di Man, Jersey e Regno Unito nella tabella di cui all'allegato IX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (15) La tabella di cui all'allegato X, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di materiale germinale di ovini e caprini. Nella sesta colonna di tale tabella le voci relative a Canada, Cile e Nuova Zelanda dovrebbero essere modificate per quanto riguarda le garanzie in materia di sanità animale in modo da rispecchiare le garanzie per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* figuranti nella settima colonna della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Inoltre nella tabella di cui all'allegato X, parte 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbe essere aggiunta una descrizione di tali garanzie in materia di sanità animale. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le voci relative a Canada, Cile e Nuova Zelanda nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 1).

- (16) Inoltre nella quarta colonna della tabella di cui all'allegato X, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona di Guernsey, Isola di Man e Jersey dovrebbero essere allineate alle voci relative agli altri paesi terzi e territori per quanto riguarda i nomi dei certificati sanitari per ovociti ed embrioni. A fini di chiarezza è pertanto opportuno rettificare di conseguenza le voci relative a Guernsey, Isola di Man, Jersey e Regno Unito nella tabella di cui all'allegato X, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (17) La tabella di cui all'allegato XI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di materiale germinale di suini. Nella quarta colonna di tale tabella le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona di Guernsey, Isola di Man e Jersey dovrebbero essere allineate alle voci relative agli altri paesi terzi e territori per quanto riguarda i nomi dei certificati sanitari per ovociti ed embrioni. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la tabella di cui all'allegato XI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (18) La tabella di cui all'allegato XII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di materiale germinale di equini. Nella quinta colonna di tale tabella le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona di Guernsey, Isola di Man e Jersey dovrebbero essere allineate alle voci relative agli altri paesi terzi e territori per quanto riguarda i nomi dei certificati sanitari per ovociti ed embrioni. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la tabella di cui all'allegato XII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (19) La tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di ungulati. Nella quinta colonna di tale tabella la voce relativa all'Uruguay dovrebbe essere rettificata per quanto riguarda le condizioni specifiche in modo da rispecchiare le condizioni previste per tale paese terzo dal regolamento (UE) n. 206/2010, che è stato applicato fino al 20 aprile 2021. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la voce relativa all'Uruguay nella tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (20) La tabella di cui all'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna. Le partite di prodotti a base di carne ottenuti da selvaggina d'allevamento provenienti dalla Bosnia-Erzegovina sono autorizzate unicamente a transitare attraverso l'Unione e nella sesta colonna di tale tabella dovrebbe pertanto figurare l'espressione «Non autorizzato». È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la voce relativa alla Bosnia-Erzegovina nell'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (21) Inoltre nella sesta colonna della tabella di cui all'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, nella voce relativa alla zona RU-2, in Russia, dovrebbe essere rettificato un errore tipografico per quanto riguarda i trattamenti assegnati agli ungulati detenuti come selvaggina d'allevamento, eccetto i suini. Inoltre, a fini di chiarezza, tale voce dovrebbe rispecchiare la voce figurante nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE della Commissione ⁽¹⁰⁾, che è stata applicata fino al 20 aprile 2021. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la voce relativa alla Russia nell'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (22) Inoltre nella tredicesima colonna della tabella di cui all'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 i nomi dei certificati sanitari relativi ai trattamenti generici o specifici prescritti di riduzione dei rischi mancano, come nella voce relativa al Kosovo, oppure non dovrebbero figurare, come nella voce relativa alla zona UA-0, in Ucraina, in quanto da tale zona non è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna. È pertanto necessario rettificare le voci relative a Kosovo e Ucraina nella parte 1, sezione A, di tale allegato. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le voci relative a Kosovo e Ucraina nell'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

⁽¹⁰⁾ Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

- (23) Inoltre nella prima colonna della tabella di cui all'allegato XV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, nella voce relativa al Brasile manca il codice del paese terzo. È pertanto necessario rettificare tale omissione. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la voce relativa al Brasile nell'allegato XV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (24) Inoltre nella seconda e nella terza colonna della tabella di cui all'allegato XV, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, nella voce relativa all'Argentina sono state accidentalmente inserite le zone del Brasile. È pertanto necessario rettificare la voce relativa all'Argentina sopprimendo le zone del Brasile e inserire una voce distinta relativa al Brasile, includendo tali zone nella parte 2 di tale allegato. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le voci relative ad Argentina e Brasile nell'allegato XV, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (25) L'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di budelli. L'Uzbekistan ha presentato alla Commissione la risposta a un questionario relativo all'ingresso nell'Unione di budelli in termini di sanità pubblica e animale. Tale paese terzo ha fornito alla Commissione prove e garanzie sufficienti per essere inserito nell'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di budelli. Dovrebbe pertanto essere inserito nell'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di budelli. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (26) La tabella di cui all'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti lattiero-caseari che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l'afta epizootica. Tale elenco dovrebbe essere coerente con l'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione ⁽¹⁾, che è stato applicato fino al 20 aprile 2021 e non comprendeva una voce relativa al Bahrein. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza l'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (27) La tabella di cui all'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori, loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici vivi delle specie elencate. La parte 1 di tale allegato dovrebbe applicarsi non solo a determinati animali acquatici delle specie elencate, ma anche ai prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici. La frase introduttiva della parte 1 e i titoli della terza, quarta e quinta colonna della tabella di tale parte dovrebbero essere modificati in modo da tenere conto di tale aspetto. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (28) Inoltre nella terza colonna della tabella di cui all'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, le voci relative alla zona CA-0, in Canada, e alla zona US-1, negli Stati Uniti, per quanto riguarda l'ingresso di partite di pesce nell'Unione dovrebbero essere chiarite al fine di evitare incertezze in relazione agli animali acquatici elencati come specie vettrici nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽²⁾ e alle condizioni alle quali sono considerati vettori della setticemia emorragica virale. Si è inoltre palesato un errore materiale nell'elenco di alcuni territori degli Stati Uniti per l'ingresso nell'Unione di partite di specie ittiche elencate. Il contenuto della terza colonna della tabella di cui all'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per la voce relativa alla zona US-0 dovrebbe applicarsi alla voce relativa alla zona US-1 e viceversa. È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza le voci relative a Canada e Stati Uniti nell'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

- (29) Inoltre nell'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona di Guernsey, Isola di Man e Jersey per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione di partite di specie elencate di molluschi e di crostacei dovrebbero essere coerenti con l'elenco di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione ⁽¹³⁾, che è stato applicato fino al 20 aprile 2021. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le voci relative a Guernsey, Isola di Man, Jersey e Regno Unito nell'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (30) La tabella di cui all'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale per le quali l'Unione non è la destinazione finale e l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che sono originarie dell'Unione e vi fanno ritorno. Nella seconda colonna di tale tabella le voci relative a Bielorussia, Montenegro, Repubblica di Macedonia del Nord e Serbia dovrebbero essere completate inserendo i codici mancanti delle zone. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le voci relative a Bielorussia, Montenegro, Repubblica di Macedonia del Nord e Serbia nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (31) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (32) Ai fini della certezza del diritto, le modifiche e le rettifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero divenire effettive con urgenza.
- (33) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è così modificato e rettificato:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente:

«(non riguarda la versione italiana);»

- 2) all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera t) è sostituita dalla seguente:

«t) allegato XXI nel caso di animali acquatici delle specie elencate destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, diversi dal consumo umano, nonché di determinati animali acquatici delle specie elencate e prodotti di origine animale ottenuti da tali specie elencate destinati al consumo umano.»;

- 3) gli allegati II, IV, VI, da VIII a XIII, XV, XVI, XVIII, XXI e XXII sono modificati e rettificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹³⁾ Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Gli allegati II, IV, VI, da VIII a XIII, XV, XVI, XVIII, XXI e XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati e rettificati:

1) nell'allegato II, la parte 1 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di ungulati (diversi dagli equini e dagli ungulati destinati a stabilimenti confinati) di cui all'articolo 3, punto 1, lettera a)

Codice ISO e nome del paese terzo o territorio	Codice della zona di cui alla parte 2	Specie il cui ingresso nell'Unione è autorizzato	Categorie il cui ingresso nell'Unione è autorizzato	Certificati sanitari	Condizioni specifiche di cui alla parte 3	Garanzie in materia di sanità animale di cui alla parte 4	Termine finale	Termine iniziale
1	2	3	4	5	6	7	8	9
CA Canada	CA-0	Bovini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	BOV-X		SI-BTV, SI-EHD		
		Ovini e caprini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾ e destinati alla macellazione	OV/CAP-X, OV/CAP-Y		BRU, SI-BTV, SI-EHD		
		Suini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	SUI-X		ADV		
		Camelidi	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	CAM-CER		SI-BTV, SI-EHD		
		Altri ungulati	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	RUM, RHINO, HIPPO		SI-BTV ⁽²⁾ , SI-EHD ²		
CH Svizzera	CH-0	Fatto salvo l'accordo di cui all'allegato I, punto 7						
CL Cile	CL-0	Bovini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	BOV-X				
		Ovini e caprini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	OV/CAP-X		BRU		

		Suini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	SUI-X				
		Camelidi	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	CAM-CER				
		Cervidi	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	CAM-CER				
		Altri ungulati	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	RUM, RHINO, HIPPO				
GB Regno Unito	GB-1	Bovini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾ e destinati alla macellazione	BOV-X, BOV-Y	BRU, LEB			
		Ovini e caprini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾ e destinati alla macellazione	OV/CAP-X, OV/CAP-Y	BRU			
		Suini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾ e destinati alla macellazione	SUI-X, SUI-Y	ADV			
		Camelidi	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	CAM-CER				
		Cervidi	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	CAM-CER				
		Altri ungulati	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	RUM, RHINO, HIPPO				
	GB-2	Bovini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾ e destinati alla macellazione	BOV-X, BOV-Y	TB, BRU, LEB			
		Ovini e caprini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾ e destinati alla macellazione	OV/CAP-X, OV/CAP-Y	BRU			
		Suini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾ e destinati alla macellazione	SUI-X, SUI-Y	ADV			
		Camelidi	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	CAM-CER				
		Cervidi	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	CAM-CER				
		Altri ungulati	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	RUM, RHINO, HIPPO				

GG Guernsey	GG-0	Bovini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	BOV-X				
		Ovini e caprini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	OV/CAP-X	BRU			
		Suini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	SUI-X	ADV			
		Altri ungulati	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	RUM, RHINO, HIPPO				
GL Groenlandia	GL-0	Ovini e caprini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	OV/CAP-X				
		Camelidi	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	CAM-CER				
		Cervidi	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	CAM-CER				
		Altri ungulati	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	RUM, RHINO, HIPPO				
IM Isola di Man	IM-0	Bovini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾ e destinati alla macellazione	BOV-X, BOV-Y	TB, BRU, LEB			
		Ovini e caprini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾ e destinati alla macellazione	OV/CAP-X, OV/CAP-Y	BRU			
IS Islanda	IS-0	Bovini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾ e destinati alla macellazione	BOV-X, BOV-Y				
		Ovini e caprini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾ e destinati alla macellazione	OV/CAP-X, OV/CAP-Y				
		Suini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾ e destinati alla macellazione	SUI-X, SUI-Y	PSC			
		Camelidi	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	CAM-CER				
		Cervidi	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	CAM-CER				
		Altri ungulati	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	RUM, RHINO, HIPPO				

JE Jersey	JE-0	Bovini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾ e destinati alla macellazione	BOV-X, BOV-Y	LEB			
NZ Nuova Zelanda	NZ-0	Bovini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾ e destinati alla macellazione	BOV-X, BOV-Y		BRU, TB		
		Ovini e caprini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾ e destinati alla macellazione	OV/CAP-X, OV/CAP-Y		BRU		
		Suini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾ e destinati alla macellazione	SUI-X, SUI-Y				
		Camelidi	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	CAM-CER				
		Cervidi	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	CAM-CER				
		Altri ungulati	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	RUM, RHINO, HIPPO				
US Stati Uniti	US-0	Suini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	SUI-X				

⁽¹⁾ «Animali per ulteriore detenzione»: animali destinati a stabilimenti che detengono animali vivi, diversi dai macelli.

⁽²⁾ Solo per le specie elencate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).»;

2) nell'allegato IV, la parte 1 è così rettificata:

a) la voce relativa al Bahrein è sostituita dalla seguente:

« BH Bahrein	BH-0	E	Cavalli registrati	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE»;				
---------------------	------	---	--------------------	--	--	--	--	--

b) la voce relativa al Cile è sostituita dalla seguente:

«CL Cile	CL-0	D	Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-Y, EQUI-TRANSIT-Y, EQUI- RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE»;				
-------------	------	---	---	--	--	--	--	--

3) nell'allegato VI, la parte 1 è così modificata:

a) dopo il titolo della parte 1 e prima della tabella è inserito il titolo seguente:

«SEZIONE A

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività»;

b) dopo la tabella di cui alla sezione A e prima della parte 2 è inserita la seguente sezione B:

«SEZIONE B

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività sulla base di garanzie equivalenti conformemente all'articolo 62 del regolamento delegato (UE) 2020/692

Codice ISO e nome del paese terzo o territorio	Zona di cui alla parte 2	Categorie il cui ingresso nell'Unione è autorizzato	Certificato sanitario	Condizioni specifiche di cui alla parte 3	Garanzie in materia di sanità animale di cui alla parte 4	Termine finale	Termine iniziale
1	2	3	4	5	6	7	8
AD Andorra	AD-0	Volatili in cattività	-				
		Uova da cova di volatili in cattività	-				
CH Svizzera	CH-0	Volatili in cattività	-				
		Uova da cova di volatili in cattività	-				

LI Liechtenstein	LI-0	Volatili in cattività	-				
		Uova da cova di volatili in cattività	-				
MC Monaco	MC-0	Volatili in cattività	-				
		Uova da cova di volatili in cattività	-				
SM San Marino	SM-0	Volatili in cattività	-				
		Uova da cova di volatili in cattività	-				
VA Stato della Città del Vaticano	VA-0	Volatili in cattività	-				
		Uova da cova di volatili in cattività	-»;				

4) l'allegato VIII è così rettificato:

a) la parte 1 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di cani, gatti e furetti di cui all'articolo 3, punto 1, lettera g)

Codice ISO e nome del paese terzo o territorio	Codice della zona di cui alla parte 2	Specie e categorie il cui ingresso nell'Unione è autorizzato	Certificati sanitari	Condizioni specifiche di cui alla parte 3	Garanzie in materia di sanità animale di cui alla parte 4	Termine finale	Termine iniziale
1	2	3	4	5	6	7	8
AC Isola dell'Ascensione	AC-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
AD Andorra	AD-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
AE Emirati arabi uniti	AE-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
AG Antigua e Barbuda	AG-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
AL Albania	AL-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			

AR Argentina	AR-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
AU Australia	AU-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
AW Aruba	AW-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
BA Bosnia-Erzegovina	BA-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
BB Barbados	BB-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
BH Bahrein	BH-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
BM Bermuda	BM-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
BQ Bonaire, Sint Eustatius e Saba (Isole BES)	BQ-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
BR Brasile	BR-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
BW Botswana	BW-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
BY Bielorussia	BY-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
BZ Belize	BZ-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
CA Canada	CA-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
CH Svizzera	CH-0	Fatto salvo l'accordo di cui all'allegato I, punto 7					
CL Cile	CL-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
CN Cina	CN-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			

CO Colombia	CO-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
CR Costa Rica	CR-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
CU Cuba	CU-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
CW Curaçao	CW-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
DZ Algeria	DZ-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
ET Etiopia	ET-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
FJ Figi	FJ-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
FK Isole Falkland	FK-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
FO Isole Fær Øer	FO-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
GB Regno Unito	GB-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
GG Guernsey	GG-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
GI Gibilterra	GI-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
GL Groenlandia	GL-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
GT Guatemala	GT-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
HK Hong Kong	HK-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
HN Honduras	HN-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
IL Israele	IL-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			

IM Isola di Man	IM-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
IN India	IN-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
IS Islanda	IS-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
JE Jersey	JE-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
JM Giamaica	JM-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
JP Giappone	JP-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
KE Kenya	KE-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
KN Saint Kitts e Nevis	KN-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
KY Isole Cayman	KY-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
LC Santa Lucia	LC-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
LI Liechtenstein	LI-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
MA Marocco	MA-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
MC Monaco	MC-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
ME Montenegro	ME-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
MG Madagascar	MG-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
MK Repubblica di Macedonia del Nord	MK-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				

MS Montserrat	MS-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
MU Maurizio	MU-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
MX Messico	MX-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
MY Malaysia	MY-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
NA Namibia	NA-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
NC Nuova Caledonia	NC-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
NI Nicaragua	NI-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
NZ Nuova Zelanda	NZ-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
PA Panama	PA-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
PF Polinesia francese	PF-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
PM Saint Pierre e Miquelon	PM-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
PY Paraguay	PY-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
RS Serbia	RS-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
RU Russia	RU-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
SG Singapore	SG-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
SH Sant'Elena	SH-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				

SM San Marino	SM-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
SV El Salvador	SV-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
SX Sint Maarten	SX-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
SZ Eswatini	SZ-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
TH Thailandia	TH-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
TN Tunisia	TN-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
TR Turchia	TR-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
TT Trinidad e Tobago	TT-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
TW Taiwan	TW-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
UA Ucraina	UA-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
US Stati Uniti compresi Samoa americane, Guam, Isole Marianne settentrionali, Porto-rico e Isole Vergini americane	US-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
UY Uruguay	UY-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
VA Stato della Città del Vaticano	VA-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
VC Saint Vincent e Grenadine	VC-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
VG Isole Vergini britanniche	VG-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				

VU Vanuatu	VU-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
WF Wallis e Futuna	WF-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
ZA Sud Africa	ZA-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
ZW Zimbabwe	ZW-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia»;			

b) la parte 3 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 5 della tabella figurante nella parte 1

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia	Gli animali della partita in entrata nell'Unione devono essere stati sottoposti a una prova valida di titolazione degli anticorpi per la rabbia conformemente all'allegato XXI, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692.»;
---	--

5) l'allegato IX è così modificato e rettificato:

a) la parte 1 è così modificata e rettificata:

i) la voce relativa al Canada è sostituita dalla seguente:

« CA Canada	CA-0	Sperma	Decisione 2005/290/CE della Commissione		SI-BTV EHD-test BTV-test
		Ovociti ed embrioni	BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY BOV-GP-PROCESSING-ENTRY BOV-GP-STORAGE-ENTRY		SI-BTV EHD-test BTV-test»;

- ii) le voci relative a Regno Unito e Guernsey sono sostituite dalle seguenti:
(non riguarda la versione italiana);
- iii) le voci relative a Isola di Man e Jersey sono sostituite dalle seguenti:
(non riguarda la versione italiana);

iv) la voce relativa alla Nuova Zelanda è sostituita dalla seguente:

«NZ Nuova Zelanda	NZ-0	Sperma	BOV-SEM-A-ENTRY BOV-SEM-B-ENTRY BOV-SEM-C-ENTRY BOV-GP-PROCESSING-ENTRY BOV-GP-STORAGE-ENTRY		TB, BRU
		Ovociti ed embrioni	Allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 della Commissione BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY BOV-GP-PROCESSING-ENTRY BOV-GP-STORAGE-ENTRY		TB, BRU»;

b) nella parte 4, nella tabella, dopo la riga «BTV-test» sono aggiunte le seguenti righe:

«BRU	L'Unione ha riconosciuto l'indennità da infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento di esecuzione, conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
TB	L'Unione ha riconosciuto l'indennità da infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> , <i>M. tuberculosis</i>) del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento di esecuzione, conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
SI-BTV	L'Unione ha riconosciuto l'indennità stagionale da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento di esecuzione, conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.»;

6) l'allegato X è così modificato e rettificato:

a) la parte 1 è così modificata e rettificata:

i) la voce relativa al Canada è sostituita dalla seguente:

«CA Canada	CA-0	Sperma	OV/CAP-SEM-A-ENTRY OV/CAP-SEM-B-ENTRY OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY		BRU, SI-BTV EHD-test BTV-test
		Ovociti ed embrioni	OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY		BRU, SI-BTV EHD-test BTV-test»;

ii) la voce relativa al Cile è sostituita dalla seguente:

«CL Cile	CL-0	Sperma	OV/CAP-SEM-A-ENTRY OV/CAP-SEM-B-ENTRY OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY		BRU
		Ovociti ed embrioni	OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY		BRU»;

iii) le voci relative a Regno Unito e Guernsey sono sostituite dalle seguenti:

(non riguarda la versione italiana);

- iv) la voce relativa all'Isola di Man è sostituita dalla seguente:
(non riguarda la versione italiana);
- v) la voce relativa a Jersey è sostituita dalla seguente:
(non riguarda la versione italiana);
- vi) la voce relativa alla Nuova Zelanda è sostituita dalla seguente:

«NZ Nuova Zelanda	NZ-0	Sperma	OV/CAP-SEM-A-ENTRY OV/CAP-SEM-B-ENTRY OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY		BRU
		Ovociti ed embrioni	OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY		BRU»;

b) nella parte 4, nella tabella, dopo la riga «BTV-test» sono aggiunte le seguenti righe:

«BRU	L'Unione ha riconosciuto l'indennità da infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento di esecuzione, conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
SI-BTV	L'Unione ha riconosciuto l'indennità stagionale da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento di esecuzione, conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.»;

- 7) nell'allegato XI, parte 1, le voci relative a Regno Unito, Guernsey, Isola di Man e Jersey sono sostituite dalle seguenti:
(non riguarda la versione italiana);

- 8) nell'allegato XII, la parte 1 è così rettificata:
- a) le voci relative a Regno Unito e Guernsey sono sostituite dalle seguenti:
- (non riguarda la versione italiana);*

b) la voce relativa all'Isola di Man è sostituita dalla seguente:
(non riguarda la versione italiana);

c) la voce relativa a Jersey è sostituita dalla seguente:
(non riguarda la versione italiana);

9) nell'allegato XIII, parte 1, la voce relativa all'Uruguay è sostituita dalla seguente:

«UY Uruguay	UY-0	Bovini	BOV	Frollatura, pH e disossamento Frattaglie escluse	Centro di raccolta		1.11.2001»;
		Ovini e caprini	OVI				

10) l'allegato XV è così rettificato:

a) nella parte 1, la sezione A è così modificata e rettificata:

i) la voce relativa alla Bosnia-Erzegovina è sostituita dalla seguente:

«BA Bosnia-Erze- govina	BA-0	Non autoriz- zato	Non autoriz- zato	Non autoriz- zato	Non autoriz- zato	Non autoriz- zato	Non autoriz- zato	Non autoriz- zato	A	Non autoriz- zato	Non autoriz- zato	MPNT** MPST»;	
-------------------------------	------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---	-------------------------	-------------------------	------------------	--

ii) la voce relativa alla Russia è sostituita dalla seguente:

«RU Russia	RU-0	Non autoriz- zato	Non autoriz- zato	Non autoriz- zato	Non autoriz- zato	Non autoriz- zato	C	C	D	Non autoriz- zato	Non autoriz- zato	MPST	
---------------	------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---	---	---	-------------------------	-------------------------	------	--

	RU-2	C o D1	C o D1	C o D1	C o D1	C o D1	C	C	D	Non autoriz- zato	Non autoriz- zato	MPST »;	
--	------	--------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	-------------------------	-------------------------	----------------	--

iii) nella voce relativa all'Ucraina, la voce relativa alla zona UA-0 è sostituita dalla seguente:

«UA-0	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato»;		
-------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	--	--

iv) la voce relativa al Kosovo è sostituita dalla seguente:

« XK Kosovo	XK-0	Non autoriz- zato	Non autoriz- zato	Non autoriz- zato	Non autoriz- zato	Non autoriz- zato	Non autoriz- zato	Non autoriz- zato	C o D	Non autoriz- zato	Non autoriz- zato	MPST	1»;
-----------------------	------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------	-------------------------	-------------------------	-------------	-----

b) nella parte 1, sezione B, la voce relativa al Brasile è sostituita dalla seguente:

« BR Brasile	BR-2	E o F	Non autoriz- zato	Non autoriz- zato	Non autoriz- zato	Non autoriz- zato	Non autoriz- zato	Non autoriz- zato	Non auto- rizzato	Non autoriz- zato	Non autoriz- zato	MPST »;	
------------------------	------	-------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------	--

c) nella parte 2, le voci relative ad Argentina e Brasile sono sostituite dalle seguenti:

«Argentina	AR-1	I territori di cui alle voci AR-1 e AR-3 nell'allegato XIII, parte 2
	AR-2	I territori di cui alla voce AR-2 nell'allegato XIII, parte 2
Brasile	BR-1	Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul
	BR-2	I territori di cui alle voci BR-1, BR-2, BR-3 e BR-4 nell'allegato XIII, parte 2
	BR-3	Stati di Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo
	BR-4	Distrito Federal, Stati di Acre, Rondônia, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe»;

11) nell'allegato XVI, parte 1, dopo la voce relativa all'Uruguay è aggiunta la seguente voce relativa all'Uzbekistan:

«UZ Uzbekistan	UZ-0	Ungulati e pollame	CAS»;		
-------------------	------	--------------------	-------	--	--

12) nell'allegato XVIII, parte 1, la voce relativa al Bahrein è soppressa;

13) l'allegato XXI è così modificato e rettificato:

a) la parte 1 è così modificata e rettificata:

i) il titolo è sostituito dal seguente:

«PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori, loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali acquatici vivi delle specie elencate e di prodotti di origine animale ottenuti da tali specie elencate ai fini di cui all'articolo 3, punto 1, lettera t)»;

ii) nelle prime due righe, i titoli della tabella sono sostituiti dai seguenti:

«Codice ISO e nome del paese terzo o terri- torio	Codice della zona o del comparti- mento di cui alla parte 2	Specie e categorie il cui ingresso nell'Unione è autorizzato			Certificati sanitari	Condizioni specifiche di cui alla parte 3	Garanzie in materia di sanità ani- male di cui alla parte 4	Termine finale	Termine iniziale
		Pesci	Molluschi	Crostacei					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10»;

iii) nella voce relativa al Canada, la voce relativa alla zona CA-0 è sostituita dalla seguente:

«CA Canada	CA-0	Tutte le specie elencate, eccetto quelle sensibili alla setticemia emorragica virale o considerate vettrici di tale malattia conformemente all'allegato XXX del regolamento (UE) 2020/692			AQUA-ENTRY-ESTAB/ RELEASE/OTHER				
					FISH-CRUST-HC	A»;			

iv) le voci relative a Regno Unito e Guernsey sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-0	Tutte le specie elencate	Tutte le specie elencate	Tutte le specie elencate	AQUA-ENTRY-ESTAB/ RELEASE/OTHER				
					FISH-CRUST-HC	A			
					MOL-HC	B			
«GG Guernsey	GG-0	Tutte le specie elencate	Tutte le specie elencate	Tutte le specie elencate	AQUA-ENTRY-ESTAB/ RELEASE/OTHER				
					FISH-CRUST-HC	A			
					MOL-HC	B»;			

v) la voce relativa all'Isola di Man è sostituita dalla seguente:

«IM Isola di Man	IM-0	Tutte le specie elencate			AQUA-ENTRY-ESTAB/ RELEASE/OTHER				
					FISH-CRUST-HC	A»;			

vi) la voce relativa a Jersey è sostituita dalla seguente:

«JE Jersey	JE-0	Tutte le specie elencate	Tutte le specie elencate	Tutte le specie elencate	AQUA-ENTRY-ESTAB/ RELEASE/OTHER				
					FISH-CRUST-HC	A			
					MOL-HC	B»;			

vii) la voce relativa agli Stati Uniti è sostituita dalla seguente:

«US Stati Uniti ⁽¹⁾	US-0	Tutte le specie elencate, eccetto quelle sensibili alla setticemia emorragica virale o considerate vettrici di tale malattia conformemente all'allegato XXX del regolamento (UE) 2020/692		Tutte le specie elencate	AQUA-ENTRY-ESTAB/ RELEASE/OTHER				
					FISH-CRUST-HC	A			

	US-1	Tutte le specie elencate			AQUA-ENTRY-ESTAB/ RELEASE/OTHER				
					FISH-CRUST-HC	A			
	US-2		Tutte le specie elencate		MOL-HC	B			
	US-3		Tutte le specie elencate		MOL-HC	B			
	US-4		Tutte le specie elencate		MOL-HC	B			
	US-5		Tutte le specie elencate		MOL-HC	B			

(¹) Compresi Portorico, Isole Vergini americane, Samoa americane, Guam e Isole Marianne settentrionali.»;

14) nell'allegato XXII, la parte 1 è così rettificata:

a) la voce relativa alla Bielorussia è sostituita dalla seguente:

« BY Bielorussia	BY-0	Carni fresche di pol- lame Uova e ovoprodotti		POU, E, EP	Dalla Bielorussia a Kaliningrad attraverso la Lituania»;		
----------------------------	------	---	--	------------	---	--	--

b) le voci relative a Montenegro, Repubblica di Macedonia del Nord e Serbia sono sostituite dalle seguenti:

« ME Montenegro	ME-0		Ovini e caprini	OV/CAP-INTRA-Y	Dall'Unione per la macellazione immediata nell'Unione		
			Bovini	BOV-INTRA-X	Dall'Unione per l'ingrasso nell'Unione		
MK Repubblica di Mace- donia del Nord	MK-0		Ovini e caprini	OV/CAP-INTRA-Y	Dall'Unione per la macellazione immediata nell'Unione		
			Bovini	BOV-INTRA-X	Dall'Unione per l'ingrasso nell'Unione		

RS Serbia	RS-0		Ovini e caprini	OV/CAP-INTRA-Y	Dall'Unione per la macellazione immediata nell'Unione		
			Bovini	BOV-INTRA-X	Dall'Unione per l'ingrasso nell'Unione».		